STUDIO SABATINO PIZZANO – DOTTORE COMMERCIALISTA

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVI

QUOTIDIANO FISCALE

Il quotidiano di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

EDIZIONE DEL 29 OTTOBRE 2026

ANNO I • GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2026 EDIZIONE QUOTIDIANA • 5 APPROFONDIMENTI DIFFUSIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

Affitti turistici e piattaforme estere: IVA e TD17 per i forfetari

Affitti turistici su piattaforme estere: il forfetario deve assolvere l'IVA con reverse charge sulle commissioni, con TD17, senza detrazione. Regole e scadenze.

CHI DÀ in affitto immobili a uso turistico tramite portali stranieri e applica il regime forfetario è portato a credere che l'IVA non lo tocchi, visto che non la addebita agli ospiti. Per gli acquisti, però, la situazione è diversa. La commissione trattenuta dalla piattaforma estera è un servizio ricevuto da un soggetto non residente: quando risulta territorialmente rilevante in Italia, il forfetario, che rimane soggetto passivo, deve assolvere l'imposta con l'inversione contabile (reverse charge), versandola cioè in prima persona. L'IVA dovuta in questo modo non si detrae e si trasforma in un costo effettivo. Il documento da impiegare è il...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Operatori di affitti turistici in regime forfetario, gestori e consulenti fiscali

Quadro Normativo: L. 190/2014, art. 1, commi 58 e 64, D.P.R. 633/1972, artt. 7-ter, 7-quater e 17

Rischio Operativo: Un secondo errore ricorrente consiste nell'estendere alle commissioni dei portali il limite di 10.000 euro previsto per...

Azione di Studio: Riconcilia fatture delle commissioni, contratti e rendiconti del portale; individua il committente e la territorialità del servizio, calcola l'IVA indetraibile e annota separatamente le scadenze del TD17 e del versamento

Audit Preventivo: Riconciliazione preventiva registri IVA, Lipe e crediti pregressi prima della notifica di atti impositivi.

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 3 →

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO
di Sabatino Pizzano

FISCO & IMPOSTE

Errori contabili nel modello REDDITI 2026: quando serve la dichiarazione integrativa

Con il modello REDDITI 2026, riferito al periodo d'imposta 2025, si misurano per la prima volta in concreto le ricadute del D.Lgs. 192/2025, il decreto correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale, sul trattamento tributario della correzione degli errori contabili. Le nuove regole si applicano alle correzioni rilevate nei bilanci di esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2025: rileva l'esercizio in cui l'errore viene corretto, non quello in cui è stato commesso. Il decreto ha infatti limitato in modo deciso la cosiddetta procedura semplificata, cioè lo strumento che...

L'ANALISI A PAGINA 7 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

FISCO & IMPOSTE

Ravvedimento con cumulo giuridico per le tardive fatturazioni: codice 8965

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, ha istituito i codici tributo che consentono di applicare il cumulo giuridico nella regolarizzazione di una violazione tramite ravvedimento operoso. Con il cumulo...

SEGUE A PAGINA 10 →

FISCO & IMPOSTE

Forfettari: acquisti senza fattura e quadro RS in bianco, i rischi 2026

Per il 2025 un commerciante in regime forfettario dichiara ricavi pari a 62.000 euro e un reddito imponibile di 24.800 euro, ottenuto con il coefficiente di redditività del 40%. Il portale Fatture e Corrispettivi mostra acquisti...

SEGUE A PAGINA 13 →

FISCO & IMPOSTE

Credito d'imposta carburante trasporti: codice tributo 7082 e F24 entro il 2026

Chi gestisce un'impresa di trasporto e ha ottenuto il credito d'imposta sulla spesa aggiuntiva per il carburante può adesso portarlo in compensazione. Stando a quanto riferito dalla fonte originaria, il codice tributo 7082 è stato...

SEGUE A PAGINA 15 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI: FISCO & IMPOSTE: 5

AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.

ISCRIVITI GRATIS ↗

STUDIO SABATINO PIZZANO
Dottore Commercialista · Revisore Legale e della Sostenibilità
ODCEC Avellino N. 1012/A · P.IVA: IT02754810642

SEDI DELLO STUDIO
Avellino: C.da Pennini, 92/D (su appuntamento)
Venticano: Via Sant'Alessio, 5 (su appuntamento)
Tel. 0825 123456 · info@studiopizzano.it

REDAZIONE & CANALI
Blog Ufficiale: www.studiopizzano.it
Newsletter Quotidiana e Settimanale
Riproduzione riservata © 2026

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE — 5 APPROFONDIMENTO

IVA

Affitti turistici e piattaforme estere: IVA e TD17 per i forfetari

Affitti turistici su piattaforme estere: il forfetario deve assolvere l'IVA con reverse charge sulle commissioni, con TD17, senza detrazione. Regole e scadenze.

PAG. 3 →

DICHIARAZIONI

Errori contabili nel modello REDDITI 2026: quando serve la dichiarazione integrativa

Errori contabili e REDDITI 2026: il D.Lgs. 192/2025 restringe la procedura semplificata e fa crescere i casi di dichiarazione integrativa. Esempi e sanzioni.

PAG. 7 →

SANZIONI

Ravvedimento con cumulo giuridico per le tardive fatturazioni: codice 8965

Ravvedimento con cumulo giuridico per tardive fatturazioni: dopo la risoluzione 38/2026 si può pagare una sola sanzione ridotta con il codice tributo 8965.

PAG. 10 →

REGIME FORFETARIO

Forfettari: acquisti senza fattura e quadro RS in bianco, i rischi 2026

Forfettari e acquisti senza fattura: sanzione per il quadro RS omesso, ricostruzione dei ricavi e regolarizzazione con integrativa e ravvedimento.

PAG. 13 →

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta carburante trasporti: codice tributo 7082 e F24 entro il 2026

Credito d'imposta carburante trasporti: compensazione entro il 31 dicembre 2026; il richiamo al codice 7082 richiede riscontro ufficiale.

PAG. 15 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

12 MIN LETTURA 29/10/2026

Affitti turistici e piattaforme estere: IVA e TD17 per i forfetari

Affitti turistici su piattaforme estere: il forfetario deve assolvere l'IVA con reverse charge sulle commissioni, con TD17, senza detrazione. Regole e scadenze. Chi dà in affitto immobili a uso turistico tramite portali stranieri e applica il regime forfetario è portato a credere che l'IVA non lo tocchi, visto che non la addebita agli ospiti. Per gli acquisti, però, la situazione è diversa. La commissione trattenuta dalla piattaforma estera è un servizio ricevuto da un soggetto non residente: quando risulta territorialmente rilevante in Italia, il forfetario, che rimane soggetto passivo, deve assolvere l'imposta con l'inversione contabile (reverse charge), versandola cioè in prima persona.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
L. 190/2014, art. 1, commi 58 e 64 · D.P.R. 633/1972, artt. 7-ter, 7-quater e 17 · D.Lgs. 127/2015, art. 1, comma 3-bis · D.Lgs. 81/2025 · Circolare Agenzia delle Entrate 26/E/2022.

Destinatari
Operatori di affitti turistici in regime forfetario, gestori e consulenti fiscali.

Punto pratico
Riconcilia fatture delle commissioni, contratti e rendiconti del portale; individua il committente e la territorialità del servizio, calcola l'IVA indetraibile e annota separatamente le scadenze del TD17 e del versamento.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Affitti turistici su piattaforme estere: il forfetario deve assolvere l'IVA con reverse charge sulle commissioni, con TD17, senza detrazione. Regole e scadenze.
- 💡 **Impatto operativo:** Il documento da impiegare è il TD17, da inviare al Sistema di interscambio entro il giorno 15 del mese successivo, mentre il versamento risponde a scadenze sue.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Un secondo errore ricorrente consiste nell'estendere alle commissioni dei portali il limite di 10.000 euro previsto per alcuni acquisti intracomunitari di beni.

Chi dà in affitto immobili a uso turistico tramite portali stranieri e applica il regime forfetario è portato a credere che l'IVA non lo tocchi, visto che non la addebita agli ospiti. Per gli acquisti, però, la situazione è diversa. La commissione trattenuta dalla piattaforma estera è un servizio ricevuto da un soggetto non residente: quando risulta territorialmente rilevante in Italia, il forfetario, che rimane soggetto passivo, deve assolvere l'imposta con l'inversione contabile (reverse charge), versandola cioè in prima persona. L'IVA dovuta in questo modo non si detrae e si trasforma in un costo effettivo. Il documento da impiegare è il TD17, da inviare al Sistema di interscambio entro il giorno 15 del mese successivo, mentre il versamento risponde a scadenze sue. Per le commissioni non esiste alcuna franchigia di 10.000 euro: la soglia interessa soltanto certi acquisti intracomunitari di beni. Quanto ai ricavi, vanno considerati al lordo delle commissioni: se la piattaforma incassa 72.000 euro e ne trattiene 10.800, l'accredito è di 61.200 euro ma i ricavi restano 72.000. Su 10.800 euro di commissioni, l'IVA al 22% da versare ammonta a 2.376 euro. Per sanare le irregolarità occorre tenere separate l'omessa inversione, il mancato pagamento e la mancata comunicazione dei dati.

RENDICONTO DEL PORTALE: PUNTO DI PARTENZA DEI CONTROLLI

Per l'host, il rendiconto della piattaforma è di frequente il documento attraverso cui si verificano prenotazioni e accrediti. Il saldo finale, tuttavia, non coincide per forza né con il ricavo rilevante ai fini fiscali né con il costo totale dell'intermediazione. Il portale riscuote il corrispettivo per conto dell'operatore, trattiene la propria commissione, si occupa di cancellazioni e rimborsi e gli trasferisce solo la differenza.

In questo passaggio si intrecciano tre operazioni distinte: il servizio di alloggio fornito all'ospite, il servizio di intermediazione acquistato dal portale e il regolamento finanziario dei rispettivi importi. Il regime forfetario, previsto dall'articolo 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014, rende più semplice la determinazione del reddito e contempla esoneri IVA specifici, ma non fa venire meno questa distinzione, né gli obblighi relativi agli acquisti in cui il contribuente è debitore dell'imposta. La verifica amministrativa dovrebbe perciò prendere avvio dalle fatture delle commissioni e dai contratti, senza fermarsi ai bonifici incassati: la trattenuta del portale è un modo di pagare il servizio, non un motivo per lasciarlo fuori dall'analisi IVA.

SOGGETTIVITÀ IVA: PERCHÉ IL FORFETARIO RESTA COINVOLTO

Il fraintendimento più comune è ritenere che chi non applica di regola l'IVA ai propri clienti ne sia estraneo anche nei rapporti con i fornitori. In realtà l'imprenditore individuale in regime forfetario mantiene la qualifica di soggetto passivo. Se acquista servizi destinati all'attività, la sua posizione differisce da quella di un privato che si serve della piattaforma per bisogni personali.

Secondo l'articolo 1, comma 58, lettera d), della Legge n. 190/2014, alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti si applicano le regole degli articoli 7-ter e seguenti del D.P.R. n. 633/1972, come ricordato anche dalla circolare n. 10/E del 4 aprile 2016. Bisogna quindi accertare dove il servizio abbia rilevanza territoriale. Se l'operazione è imponibile in Italia e il prestatore non è stabilito nel territorio dello Stato, l'articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 trasferisce l'obbligo di assolvere l'imposta al committente soggetto passivo italiano. Il regime forfetario non costituisce, di per sé, un'eccezione a tale meccanismo.

SERVIZIO E COMMITTENTE: COSA SI ACQUISTA DAVVERO

Prima di applicare il reverse charge occorre individuare il servizio comprato. Il termine commissione può abbracciare intermediazione, promozione, gestione della prenotazione o altre prestazioni, e la qualificazione discende dalle condizioni contrattuali. Per i servizi generici resi tra imprese (B2B), l'articolo 7-ter fissa la territorialità nello Stato del committente. Le prestazioni relative a beni immobili, invece, seguono l'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), da leggere insieme al Regolamento UE n. 282/2011. Il collegamento commerciale con un alloggio non è sufficiente per qualificare come prestazione immobiliare ogni servizio offerto dal portale.

Il controllo deve estendersi anche al destinatario. Il proprietario dell'immobile, il titolare dell'attività, l'intestatario dell'account e chi acquista l'intermediazione possono essere persone diverse. Se un gestore opera in nome proprio e compra il servizio dalla piattaforma, l'obbligo IVA va valutato nella sua posizione. Se invece opera in nome e per conto del proprietario, il rapporto si ricostruisce in modo diverso. Contratto, fattura e rendiconto devono risultare coerenti: l'imputazione dell'imposta non può dipendere soltanto dal conto corrente su cui giunge l'accredito.

NESSUNA FRANCHIGIA: IL TETTO DI 10.000 EURO NON SI APPLICA

Un secondo errore ricorrente consiste nell'estendere alle commissioni dei portali il limite di 10.000 euro previsto per alcuni acquisti intracomunitari di beni. L'articolo 38, comma 5, lettera c), del D.L. n. 331/1993 regola un'esclusione specifica per gli acquisti di beni compiuti alle condizioni indicate, anche da soggetti con imposta totalmente indetraibile. Non prevede una franchigia generale per gli acquisti dall'estero.

Quando il servizio generico è ricevuto da un soggetto estero ed è rilevante in Italia, l'obbligo di assolvere l'imposta sussiste anche se il corrispettivo è modesto. La circolare n. 10/E/2016 ribadisce la necessità di tenere distinti i servizi dagli acquisti intracomunitari di beni. Una commissione di poco conto comporta dunque gli stessi adempimenti documentali di una elevata. Il numero delle prenotazioni e l'importo complessivo influiscono sul debito da versare, ma non sull'esistenza del presupposto.

DOCUMENTO TD17: FATTURA ESTERA E COMUNICAZIONE

Il modo in cui si assolve l'imposta varia in base allo Stato in cui il prestatore è stabilito. Se il fornitore ha sede nell'Unione europea, la fattura va integrata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, richiamati dall'articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Se invece è extra-UE, il committente provvede con un'autofattura.

Accanto alla gestione dell'imposta c'è la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, prevista dall'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015. Per gli acquisti di servizi dall'estero si utilizza il tipo documento TD17, da inviare al Sistema di interscambio entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento che attesta l'operazione o a quello di effettuazione dell'operazione, a seconda dei casi. La circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 distingue l'invio dei dati dagli obblighi sostanziali: la mancata trasmissione del TD17 non prova di per sé l'omesso versamento, e il suo invio non dimostra che il pagamento sia avvenuto.

Nei controlli sulle annualità pregresse pesa anche la decorrenza degli obblighi telematici. L'articolo 18 del D.L. n. 36/2022 li ha estesi dal 1° luglio 2022 ai soggetti che nel 2021 avevano superato 25.000 euro di ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, e dal 1° gennaio 2024 ai restanti contribuenti interessati.

SCADENZE DI VERSAMENTO: MENSILE E TRIMESTRALE

L'IVA dovuta sulle commissioni non può essere recuperata tramite detrazione: per il forfetario costituisce un onere effettivo, da imputare al conto economico dell'attività. Per quanto riguarda i termini, alle operazioni effettuate fino al 30 settembre 2025 si applica il previgente versamento mensile, da eseguire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione. Per le operazioni dal 1° ottobre 2025, il D.Lgs. n. 81/2025 ha introdotto il pagamento trimestrale contemplato dall'articolo 1, comma 58, lettera e-bis), della Legge n. 190/2014, da eseguire entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre, considerando i differimenti applicabili.

La cadenza del pagamento non modifica automaticamente la scadenza della comunicazione con TD17, perciò conviene tenere due scadenzari separati: uno per i documenti e uno per i versamenti. Nel ricostruire più annualità non si può adottare un criterio unico: la data di effettuazione delle operazioni stabilisce la scadenza da assumere e, di conseguenza, il calcolo degli interessi.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Si supponga che la piattaforma riscuota per conto dell'operatore corrispettivi per 72.000 euro e trattenga commissioni per 10.800 euro. L'accredito netto è pari a 61.200 euro, ma i ricavi restano 72.000 euro. La commissione rappresenta un costo dell'attività. Se il servizio è imponibile al 22%, l'IVA da assolvere con reverse charge ammonta a 2.376 euro (10.800 x 22%). L'operatore deve perciò tenere presenti sia la trattenuta del portale sia l'imposta indetraibile, senza scambiarle per una diminuzione dei ricavi.

Per il reddito forfetario, l'articolo 1, comma 64, della Legge n. 190/2014 stabilisce il coefficiente di redditività dell'attività. Commissioni e relativa IVA non sono deducibili in modo analitico, poiché il sistema riconosce i costi attraverso il coefficiente, salve le deduzioni espressamente ammesse. La riconciliazione tra prenotazioni, rimborsi, commissioni e accrediti assolve dunque a due scopi: determinare in modo corretto i ricavi e quantificare l'IVA sugli acquisti di servizi.

INCROCI DI DATI: COSA VEDE IL FISCO

Gli scambi informativi IVA, le comunicazioni DAC7 regolate dal D.Lgs. n. 32/2023 e i documenti presenti nel Sistema di interscambio consentono all'amministrazione di far emergere disallineamenti. L'assenza di un documento telematico, tuttavia, va letta assieme alla fattura, al contratto e ai versamenti.

Un caso delicato si ha quando il portale ha già applicato l'IVA italiana, considerando l'utente un consumatore finale. Ignorare la circostanza non è corretto, ma non si può nemmeno dare per scontato che essa liberi il committente dagli obblighi previsti nei rapporti tra imprese. L'articolo 6, comma 9-bis.1, del D.Lgs. n. 471/1997 regola l'errato assolvimento dell'imposta da parte del prestatore quando sussistevano i presupposti dell'inversione contabile.

REGOLARIZZAZIONE: DISTINGUERE LE SINGOLE VIOLAZIONI

Nel ricostruire le irregolarità occorre tenere separate l'omessa inversione contabile, l'eventuale mancato pagamento e la mancata comunicazione dei dati. Le norme di riferimento sono gli articoli 6, 13 e 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997, nelle formulazioni applicabili alle singole violazioni. Il ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 esige un prospetto per ciascuna operazione o periodo, con fattura, imponibile, IVA, scadenza originaria, pagamento e trasmissione. L'emissione tardiva del TD17 non è sufficiente a perfezionare la regolarizzazione.

Anche il cumulo giuridico deve rispettare le condizioni poste dalla norma e non si estende indistintamente agli omessi versamenti. Per quantificare correttamente si parte dall'individuazione delle violazioni effettive, non dalla somma automatica di tutte le sanzioni richiamabili in astratto.

RIEPILOGO OPERATIVO: LE VERIFICHE IN TABELLA

AREA DI VERIFICA	REGOLA DA APPLICARE	RIFERIMENTI
Servizio acquistato	Analizzare il contratto e distinguere intermediazione, servizi generici e prestazioni immobiliari	Artt. 7-ter e 7-quater, D.P.R. 633/1972; Reg. UE 282/2011
Destinatario della commissione	Stabilire chi acquista in concreto il servizio nell'esercizio dell'attività	Art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972
Qualità del forfetario	Il regime non fa venire meno la soggettività IVA né gli obblighi sugli acquisti esteri	Art. 1, comma 58, L. 190/2014; circolare 10/E/2016
Importo del servizio	Per le commissioni non vale alcuna franchigia di 10.000 euro	Art. 38, comma 5, lett. c), D.L. 331/1993
Documento IVA	Integrazione della fattura UE oppure autofattura se il prestatore è extra-UE	Art. 17, D.P.R. 633/1972; artt. 46 e 47, D.L. 331/1993
Comunicazione dei dati	TD17, con scadenza diversa da quella del pagamento	Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015; circolare 26/E/2022
Versamento	Mensile fino al 30 settembre 2025, trimestrale dal 1° ottobre 2025	L. 190/2014; D.Lgs. 81/2025
Costo dell'IVA	Imposta non detraibile; costi non dedotti in modo analitico dal reddito forfetario	Art. 1, commi 58 e 64, L. 190/2014
Ricavi dell'attività	Le commissioni non abbassano i ricavi fino all'importo accreditato	Art. 1, commi 54 e 64, L. 190/2014
Controlli e correzioni	Riconciliare dati, fatture e pagamenti; sanare separatamente ciascun obbligo violato	Art. 6-bis, L. 212/2000; circolare 26/E/2022; art. 13, D.Lgs. 472/1997

DOMANDE FREQUENTI

IL FORFETARIO PAGA L'IVA SULLE COMMISSIONI DELLE PIATTAFORME ESTERE?

Il forfetario resta soggetto passivo IVA. Quando il servizio acquistato dalla piattaforma estera è imponibile in Italia, deve assolvere l'imposta con reverse charge senza poterla detrarre. Prima occorre verificare il contratto, la natura del servizio e chi ne è il committente.

LA SOGLIA DI 10.000 EURO VALE ANCHE PER LE COMMISSIONI DEI PORTALI?

La soglia di 10.000 euro riguarda alcuni acquisti intracomunitari di beni e non costituisce una franchigia per i servizi delle piattaforme. Se la commissione è territorialmente rilevante in Italia, l'obbligo di assolvere l'IVA sussiste anche per importi modesti.

LA SCADENZA DEL TD17 COINCIDE CON QUELLA DEL VERSAMENTO IVA?

Il TD17 segue un termine distinto dal pagamento: va trasmesso entro il giorno 15 del mese successivo secondo il documento ricevuto o l'operazione effettuata. Per le operazioni dal 1° ottobre 2025 il versamento è trimestrale, con i differimenti applicabili.

I RICAVI DEL FORFETARIO SI CALCOLANO PRIMA O DOPO LE COMMISSIONI?

I ricavi restano al lordo delle commissioni trattenute dalla piattaforma: un accredito netto inferiore non riduce i corrispettivi dell'attività. Commissioni e relativa IVA non sono deducibili analiticamente nel regime forfetario, che riconosce i costi attraverso il coefficiente di redditività.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/affitti-turistici-e-piattaforme-estere-forfetari-iva-td17/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 29/10/2026

Errori contabili nel modello REDDITI 2026: quando serve la dichiarazione integrativa

Errori contabili e REDDITI 2026: il D.Lgs. 192/2025 restringe la procedura semplificata e fa crescere i casi di dichiarazione integrativa. Esempi e sanzioni. Con il modello REDDITI 2026, riferito al periodo d'imposta 2025, si misurano per la prima volta in concreto le ricadute del D.Lgs. 192/2025, il decreto correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale, sul trattamento tributario della correzione degli errori contabili. Le nuove regole si applicano alle correzioni rilevate nei bilanci di esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2025: rileva l'esercizio in cui l'errore viene corretto, non quello in cui è stato commesso.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Dichiarazioni.

Norme chiave
D.Lgs. 192/2025 · TUIR, art. 83 · OIC 29 · Circolare Assonime 20/2026.

Destinatari
Società, responsabili amministrativi, revisori e consulenti contabili e fiscali.

Punto pratico
Per ogni errore corretto nel bilancio 2025 annota anno di competenza, rilevanza e scrittura adottata; verifica i requisiti della procedura semplificata e raccorda variazioni e integrative per evitare deduzioni duplicate o perdute.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** La rilevanza fiscale della correzione contabile semplificata ex art. 83 TUIR è limitata agli errori non rilevanti e all'esercizio immediatamente successivo.
- 💡 **Impatto operativo:** Consente di recepire l'errore a conto economico con diretta rilevanza fiscale senza dover presentare dichiarazioni integrative per l'annualità originaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: gli errori rilevanti, fraudolenti o corretti dopo controlli fiscali avviati restano esclusi dal beneficio e richiedono la dichiarazione integrativa.

Con il modello REDDITI 2026, riferito al periodo d'imposta 2025, si misurano per la prima volta in concreto le ricadute del D.Lgs. 192/2025, il decreto correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale, sul trattamento tributario della correzione degli errori contabili. Le nuove regole si applicano alle correzioni rilevate nei bilanci di esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2025: rileva l'esercizio in cui l'errore viene corretto, non quello in cui è stato commesso. Il decreto ha infatti limitato in modo deciso la cosiddetta procedura semplificata, cioè lo strumento che permette di attribuire rilevanza fiscale alla correzione nell'esercizio della scrittura, evitando di presentare dichiarazioni integrative per le annualità passate. Ne deriva, con tutta evidenza, un aumento dei casi in cui l'integrativa diventa necessaria. Le due strade producono poi effetti diversi sulle sanzioni e, talvolta, sulle imposte dovute. Nelle pagine che seguono si chiarisce la distinzione tra errori rilevanti e non rilevanti, si propongono due esempi numerici sul costo omesso e si segnalano i passaggi più delicati quando lo stesso errore compare in più esercizi.

NUOVE REGOLE: CHE COSA CAMBIA DAL 2025

In termini semplici, un errore contabile è una registrazione sbagliata od omessa che non deriva da una stima; per le società che adottano i principi contabili nazionali la definizione è contenuta nel principio OIC 29. Quando una società si accorge di non aver contabilizzato un costo di un esercizio precedente, deve sistemare il bilancio e poi stabilire come trattare la correzione ai fini delle imposte.

Finora numerose correzioni trovavano riconoscimento fiscale nell'esercizio della loro registrazione, e ciò permetteva di non rifare le dichiarazioni degli anni coinvolti. Il D.Lgs. 192/2025 è intervenuto sull'art. 83 del TUIR e sulle norme IRAP corrispondenti, riducendo l'ambito soggettivo, oggettivo e temporale di tale meccanismo. Stando alle prime ricostruzioni di prassi e dottrina, il riconoscimento fiscale dell'errore non rilevante nell'esercizio della correzione spetta soltanto ai soggetti il cui bilancio è sottoposto a revisione legale e alle correzioni effettuate entro un termine collegato all'esercizio successivo. Le fonti consultate non concordano sul termine preciso: per esaminare il singolo caso occorre quindi fare riferimento al testo del decreto.

La disciplina abbraccia ogni situazione riconducibile agli errori contabili, perciò la casistica concreta è assai vasta: costi non registrati, ricavi attribuiti all'anno sbagliato, fatture dimenticate, ammortamenti calcolati in modo scorretto.

ERRORI RILEVANTI: CONTO ECONOMICO O PATRIMONIO NETTO

La rilevanza dell'errore determina quale scrittura contabile adottare. Un errore non rilevante si corregge attraverso il conto economico dell'esercizio della scoperta. Un errore rilevante, invece, comporta una rettifica imputata direttamente al patrimonio netto, senza passare dal conto economico. Stabilire la rilevanza richiede una valutazione soggettiva, legata a quanto l'errore pesa sul bilancio, e non sempre il giudizio è immediato.

Dalla classificazione contabile dipende il percorso fiscale. Una volta registrata la correzione, bisogna accertare, caso per caso, se ci sono le condizioni per far valere la rettifica nell'esercizio in corso o se si deve invece agire sulle dichiarazioni degli anni passati. Questo passaggio è decisivo, dato che dalle condizioni della procedura semplificata discende anche l'obbligo di presentare l'integrativa.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Si pensi a un costo non registrato nel 2024, scoperto e corretto nel 2025 come errore giudicato non rilevante. La correzione transita dal conto economico 2025 quale componente negativo di reddito.

Quando risultano soddisfatti i presupposti soggettivi, oggettivi e temporali della procedura semplificata, la posta correttiva assume rilevanza fiscale nel 2025. In REDDITI 2026 non va effettuata alcuna variazione e la dichiarazione integrativa non si presenta.

Se mancano i presupposti, lo scenario muta. Nella dichiarazione del periodo in cui l'errore è corretto, ossia REDDITI 2026, si deve operare una variazione in aumento, poiché il costo transitato a conto economico non è riconosciuto fiscalmente in quell'anno. Il contribuente ha allora la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore per il modello REDDITI 2025, attribuendo il costo al periodo d'imposta 2024 con una variazione in diminuzione. Soltanto così si recupera la deduzione nell'anno di competenza.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Si supponga adesso che l'errore sia rilevante, che la correzione venga rilevata nel 2025 a patrimonio netto e che il costo omesso appartenesse al 2022. In tale ipotesi mancano i presupposti oggettivi e temporali della procedura semplificata.

Nella dichiarazione del 2025 (REDDITI 2026) nessuna variazione in aumento va effettuata, giacché la correzione non ha attraversato il conto economico. Per ottenere il riconoscimento del costo occorre presentare una dichiarazione integrativa a favore per il modello REDDITI 2023, riferito al periodo d'imposta 2022, con una variazione in diminuzione. Il costo ritorna così, sul piano fiscale, nell'anno in cui è sorto, e non in quello in cui è stato scoperto.

SITUAZIONE	DICHIARAZIONE REDDITI 2026	INTEGRATIVA
Errore non rilevante 2024, procedura semplificata applicabile	Nessuna variazione	Non necessaria
Errore non rilevante 2024, procedura non applicabile	Variazione in aumento	A favore su REDDITI 2025, variazione in diminuzione
Errore rilevante di competenza 2022, correzione a patrimonio netto	Nessuna variazione in aumento	A favore su REDDITI 2023, variazione in diminuzione

ERRORE RIPETUTO: PIÙ ESERCIZI, PIÙ REGOLE

Le cose si complicano se il medesimo errore è stato commesso in diversi esercizi, ad esempio un costo ricorrente rimasto non contabilizzato per tre anni di fila. A causa del limite temporale della procedura semplificata, lo stesso errore può ricevere riconoscimento fiscale in modi diversi, secondo l'anno considerato. Per i periodi più recenti potrebbe essere sufficiente la rilevanza nell'esercizio della correzione, mentre per quelli più remoti sarà necessaria l'integrativa.

Ne consegue una gestione per singolo periodo d'imposta, con un prospetto che riporti per ogni anno la modalità prescelta. Un quadro ordinato scongiura doppie deduzioni o recuperi dimenticati, due rischi tutt'altro che teorici quando le variazioni si distribuiscono su più dichiarazioni.

SANZIONI E NATURA DEI COMPONENTI: COSA CAMBIA TRA LE PROCEDURE

Le varie procedure di correzione hanno effetti dissimili sulle sanzioni e potrebbero influire anche sulle imposte dovute. Stando alla Relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2025, nella procedura semplificata le poste correttive conservano la natura dei componenti di reddito colpiti dall'errore, ma assumono rilevanza fiscale nell'esercizio della correzione, entro i limiti e alle condizioni previsti. Lo stesso chiarimento è ripreso dalla circolare Assonime n. 20/2026.

Nella pratica, prima di optare per la procedura semplificata o per l'integrativa, conviene mettere a

confronto gli esiti di entrambe: l'integrativa a favore può determinare un credito e va gestita entro i termini ordinari, mentre la correzione nell'esercizio corrente risparmia la rettifica delle dichiarazioni precedenti, ma, in assenza dei presupposti, può tradursi in una variazione in aumento definitiva. Alla luce delle novità, società e consulenti farebbero bene a controllare per tempo il bilancio 2025, in particolare se hanno già contabilizzato scritture di correzione.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO SERVE UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CORREGGERE UN ERRORE CONTABILE?

La dichiarazione integrativa serve quando non ricorrono i presupposti per riconoscere fiscalmente la correzione nell'esercizio in cui viene registrata. Il costo va allora recuperato nell'anno di competenza, raccordando la rettifica contabile con le variazioni fiscali per evitare deduzioni duplicate.

CHE DIFFERENZA C'È TRA ERRORI CONTABILI RILEVANTI E NON RILEVANTI?

Un errore non rilevante si corregge nel conto economico dell'esercizio della scoperta. Un errore rilevante richiede invece una rettifica del patrimonio netto. La classificazione contabile precede la verifica delle condizioni per attribuire alla correzione rilevanza fiscale nell'esercizio corrente.

COME SI GESTISCE LO STESSO ERRORE CONTABILE RIPETUTO IN PIÙ ANNI?

Occorre esaminare separatamente ciascun periodo d'imposta e predisporre un prospetto con la procedura applicabile a ogni annualità. I limiti temporali possono consentire il riconoscimento nell'esercizio della correzione per periodi recenti e richiedere l'integrativa per quelli più remoti.

PROCEDURA OPERATIVA: GESTIONE DEGLI ERRORI CONTABILI

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **VALUTAZIONE SOGLIA DI RILEVANZA**
 Verificare secondo i principi contabili OIC se l'errore è non rilevante ai fini della disciplina fiscale semplificata.
2. **VERIFICA REQUISITO REVISIONE LEGALE**
 Accertare l'assoggettamento obbligatorio del bilancio alla revisione legale e la non negatività della base imponibile IRAP.
3. **RILEVAZIONE ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO**
 Imputare la correzione a bilancio prima dell'approvazione del rendiconto dell'anno successivo e prima di accessi dell'Amministrazione.
4. **DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ORDINARIA**
 Per errori rilevanti o emersi oltre il limite temporale, predisporre la dichiarazione integrativa ordinaria a favore o a sfavore.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/correzione-errori-contabili-redditi-2026-integrativa/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 29/10/2026

Ravvedimento con cumulo giuridico per le tardive fatturazioni: codice 8965

Ravvedimento con cumulo giuridico per tardive fatturazioni: dopo la risoluzione 38/2026 si può pagare una sola sanzione ridotta con il codice tributo 8965. L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, ha istituito i codici tributo che consentono di applicare il cumulo giuridico nella regolarizzazione di una violazione tramite ravvedimento operoso. Con il cumulo giuridico si versa una sola sanzione, maggiorata, invece della somma delle sanzioni dovute per ciascuna violazione. Quando le tardive fatturazioni si ripetono, la soluzione può rivelarsi vantaggiosa: se le violazioni plurime non influiscono sulla liquidazione dell'IVA, la sanzione di partenza è quella da 250 euro e il versamento scende a 39,06 euro oppure a 34,72 euro, quale che sia il numero di violazioni commesse nell'anno.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Sanzioni.

Norme chiave
Risoluzione Agenzia delle Entrate 38/2026 · D.Lgs. 472/1997, artt. 12 e 13 · D.Lgs. 87/2024 · D.Lgs. 471/1997, art. 6.

Destinatari
Soggetti IVA, contribuenti forfetari e professionisti che regolarizzano fatture tardive.

Punto pratico
Raggruppa le fatture tardive per tributo e anno, verifica che non abbiano alterato la liquidazione IVA e individua la prima violazione; calcola maggiorazione e riduzione applicabili prima di compilare l'F24 con codice 8965.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** 472/1997 stabilisce che, quando la sanzione è determinata secondo le regole del cumulo giuridico dell'art.
- **Impatto operativo:** Il codice tributo da utilizzare è l'8965, previsto per l'IVA, e non occorre pagare né l'imposta né gli interessi legali, dato che l'IVA non risulta alterata.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Con il cumulo giuridico si versa una sola sanzione, maggiorata, invece della somma delle sanzioni dovute per ciascuna violazione.

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, ha istituito i codici tributo che consentono di applicare il cumulo giuridico nella regolarizzazione di una violazione tramite ravvedimento operoso. Con il cumulo giuridico si versa una sola sanzione, maggiorata, invece della somma delle sanzioni dovute per ciascuna violazione. Quando le tardive fatturazioni si ripetono, la soluzione può rivelarsi vantaggiosa: se le violazioni plurime non influiscono sulla liquidazione dell'IVA, la sanzione di partenza è quella da 250 euro e il versamento scende a 39,06 euro oppure a 34,72 euro, quale che sia il numero di violazioni commesse nell'anno. Il codice tributo da utilizzare è l'8965, previsto per l'IVA, e non occorre pagare né l'imposta né gli interessi legali, dato che l'IVA non risulta alterata. Il vantaggio ha tuttavia dei confini: il cumulo vale per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta, e alcune violazioni sono escluse. Pure per i contribuenti in regime forfetario il cumulo appare applicabile. Alcuni aspetti relativi alla dichiarazione infedele attendono ancora un chiarimento.

CUMULO GIURIDICO: LA DISCIPLINA DELL'ART. 13

Con il ravvedimento operoso il contribuente rimedia di sua iniziativa a una violazione, prima di essere raggiunto da un controllo, versando una sanzione in misura ridotta. In seguito al D.Lgs. 87/2024, l'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che, quando la sanzione è determinata secondo le regole del cumulo giuridico dell'art. 12, la misura della riduzione si individua con riferimento alla prima violazione. Anche le procedure rese disponibili dall'Agenzia delle entrate possono servire a calcolare la sanzione unica sulla quale opera la riduzione.

Detto altrimenti, davanti a più violazioni collegate la sanzione non si moltiplica: si prende quella della prima violazione, la si maggiora, e sul totale così ottenuto si applica la riduzione legata alla tempestività del ravvedimento. Con la risoluzione 38/2026 sono diventati operativi i codici tributo per pagare questa sanzione unica tramite modello F24, e riguardano le principali imposte amministrate dall'Agenzia: imposte sui redditi, IVA, IRAP, ritenute, oltre a tributi non periodici quali registro e successioni.

LIMITI DEL CUMULO: UN SOLO TRIBUTO, UN SOLO ANNO

Se a effettuare il cumulo è direttamente il contribuente, in sede di ravvedimento, i confini sono due. Il primo concerne il tributo: le sanzioni relative alle imposte sui redditi e quelle relative all'IVA non si possono accorpare, pur derivando dalla medesima violazione, per esempio una fattura non emessa. Il secondo concerne il periodo d'imposta: le violazioni commesse in anni differenti non si

cumulano, anche quando riguardano la stessa imposta. Se l'omessa fatturazione si ripete in tre anni, occorrono pertanto tre calcoli separati.

Per certe imposte il cumulo è un'ipotesi remota, come dimostra il codice 8979 per il canone TV. Anche per le imposte sui redditi, però, i casi sono scarsi: le dichiarazioni infedeli di anni diversi non si sommano e, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 472/1997, il cumulo non è mai ammesso per i tardivi versamenti e per le indebite compensazioni.

CASI POSSIBILI: DOVE IL CUMULO FUNZIONA DAVVERO

Le combinazioni più frequenti nelle quali il cumulo trova applicazione nel ravvedimento sono queste:

- omessa fatturazione (sanzione del 70% con minimo di 300 euro, art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997) e dichiarazione IVA infedele (70% con minimo di 150 euro, art. 5, comma 4);
- violazioni sulle esportazioni (art. 7 del D.Lgs. 471/1997) e dichiarazione IVA infedele;
- omessa applicazione della ritenuta (20%, art. 14 del D.Lgs. 471/1997) e modello 770 infedele (70% con minimo di 150 euro, art. 2, comma 2).

Resta aperto un dubbio sulla dichiarazione infedele: non si capisce se la riduzione prevista dal ravvedimento debba essere calcolata sul 70% o sul 50%, vale a dire sulla sanzione inferiore stabilita dagli artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs. 471/1997 quando la dichiarazione integrativa viene presentata prima di un controllo. Finché non arrivano chiarimenti ufficiali, conviene documentare la scelta compiuta.

ESCLUSIONI: QUANDO SI RAVVEDE UNA VIOLAZIONE ALLA VOLTA

Il legislatore ha previsto alcune preclusioni. Vanno regolarizzate una per una nel ravvedimento, senza cumulo, l'omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi telematici priva di effetto sulla liquidazione IVA (art. 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 471/1997) e l'omessa o tardiva trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche (art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 322/1998).

Un limite arriva anche dalla giurisprudenza: secondo la Cassazione, 21 maggio 2026, n. 15524, il cumulo giuridico non può essere applicato alle violazioni riguardanti i modelli INTRASTAT, cioè quelli con cui si comunicano le operazioni di scambio con altri paesi UE. Prima di predisporre un calcolo unico è dunque opportuno accertare che la violazione non figuri in questo elenco.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

L'ipotesi più semplice è quella di diverse fatture emesse in ritardo che non hanno modificato la liquidazione dell'IVA. In questo caso la violazione è sanzionata con una somma da 250 a 2.000 euro dall'art. 6, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 471/1997, e, in base al chiarimento 28 fornito nella videoconferenza del 28 gennaio 2021, il cumulo si applica senza incertezze.

Si parte dal minimo di 250 euro, che maggiorato di un quarto diventa 312,50 euro. Tale importo si riduce a un ottavo, cioè 39,06 euro, oppure a un nono, cioè 34,72 euro, a seconda della tempestività della regolarizzazione (art. 13, comma 1, lettere a-bis e b, del D.Lgs. 472/1997), purché le violazioni siano state commesse entro 90 giorni. Il pagamento avviene con il codice tributo 8965 e la somma resta la stessa quante che siano le fatture tardive dell'anno. Non si deve versare l'IVA, perché l'imposta non è toccata, e non vanno calcolati interessi legali. Confrontata con una sanzione determinata fattura per fattura, la differenza può essere assai consistente.

REGIME FORFETARIO: UN CASO DI APPLICAZIONE SICURA

Un'ulteriore ipotesi nella quale l'applicazione del cumulo non pare in discussione riguarda la fatturazione tardiva, infedele o omessa dei contribuenti in regime forfetario. A questi soggetti si applica la sanzione stabilita per le fatturazioni irregolari in regime di non imponibilità, ossia quella dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 471/1997, secondo quanto indicato nella risposta a interpello n. 520 del 29 luglio 2021.

La sanzione corrisponde al 5% dei corrispettivi non documentati, con un minimo di 300 euro per ogni operazione, ovvero a una somma da 250 a 2.000 euro per ogni operazione quando la violazione non incide sul reddito, poiché ricavi o compensi sono stati dichiarati. Pure qui il cumulo permette di abbassare sensibilmente il costo della regolarizzazione, purché si rispettino i limiti di tributo e di anno.

DOMANDE FREQUENTI

SI POSSONO CUMULARE VIOLAZIONI DI TRIBUTI DIVERSI O DI PIÙ ANNI?

Nel ravvedimento il cumulo giuridico opera separatamente per ciascun tributo e periodo d'imposta. Le sanzioni relative a IVA e imposte sui redditi non si accorpano; se le violazioni riguardano tre annualità, occorrono tre calcoli distinti per la stessa imposta.

QUALI VIOLAZIONI SONO ESCLUSE DAL CUMULO GIURIDICO NEL RAVVEDIMENTO?

Il cumulo non si applica ai tardivi versamenti e alle indebite compensazioni. Vanno inoltre regolarizzate singolarmente le trasmissioni omesse o tardive dei corrispettivi senza

effetti sulla liquidazione IVA e delle Certificazioni Uniche; la giurisprudenza richiamata esclude anche le violazioni INTRASTAT.

PER FATTURE TARDIVE SENZA EFFETTI SULLA LIQUIDAZIONE IVA SERVONO IMPOSTA E INTERESSI?

Se le fatture tardive non hanno alterato la liquidazione IVA, la regolarizzazione riguarda la sanzione e non richiede il pagamento dell'imposta o degli interessi legali. Restano da verificare i presupposti del cumulo, il tributo, l'annualità e la tempestività del ravvedimento.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/ravvedimento-con-cumulo-giuridico-fatture-tardive-8965/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

5 MIN LETTURA 29/10/2026

Forfettari: acquisti senza fattura e quadro RS in bianco, i rischi 2026

Forfettari e acquisti senza fattura: sanzione per il quadro RS omesso, ricostruzione dei ricavi e regolarizzazione con integrativa e ravvedimento. Per il 2025 un commerciante in regime forfettario dichiara ricavi pari a 62.000 euro e un reddito imponibile di 24.800 euro, ottenuto con il coefficiente di redditività del 40%. Il portale Fatture e Corrispettivi mostra acquisti regolarmente fatturati per 38.000 euro, ma circa 25.000 euro di merce sono stati acquistati come privato, senza alcuna fattura. Il quadro RS non è stato compilato e, durante l'accesso in negozio, l'Agenzia ha rilevato giacenze che gli acquisti documentati non spiegano.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Regime forfetario.

Norme chiave
L. 190/2014, art. 1, comma 73 · D.Lgs. 471/1997, art. 8, comma 1 · Istruzioni Agenzia delle Entrate modello Redditi PF 2026.

Destinatari
Commercianti in regime forfettario e intermediari fiscali.

Punto pratico
Riconcilia fatture, inventario e pagamenti, documenta l'origine della merce e ricostruisci i dati dei righi RS375, RS376 e RS378; prepara l'integrativa e verifica l'ammissibilità del ravvedimento in relazione ai controlli già avviati.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Forfettari e acquisti senza fattura: sanzione per il quadro RS omesso, ricostruzione dei ricavi e regolarizzazione con integrativa e ravvedimento.
- **Impatto operativo:** Il portale Fatture e Corrispettivi mostra acquisti regolarmente fatturati per 38.000 euro, ma circa 25.000 euro di merce sono stati acquistati come privato, senza alcuna fattura.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Per la mancata indicazione dei dati obbligatori non esiste una sanzione dedicata, e trova applicazione in via generale l'art.

Per il 2025 un commerciante in regime forfettario dichiara ricavi pari a 62.000 euro e un reddito imponibile di 24.800 euro, ottenuto con il coefficiente di redditività del 40%. Il portale Fatture e Corrispettivi mostra acquisti regolarmente fatturati per 38.000 euro, ma circa 25.000 euro di merce sono stati acquistati come privato, senza alcuna fattura. Il quadro RS non è stato compilato e, durante l'accesso in negozio, l'Agenzia ha rilevato giacenze che gli acquisti documentati non spiegano. I rischi sono due. Il primo è una sanzione per la mancata compilazione degli obblighi informativi, compresa tra 250 euro e 2.000 euro, che si può sanare con dichiarazione integrativa e ravvedimento; il secondo, assai più grave, è un accertamento che parte dagli acquisti per ricostruire i ricavi. Applicando ai soli acquisti documentati un ricarico stimato di 2,2, i ricavi arriverebbero a 83.600 euro: la differenza è di 21.600 euro e comporta una maggiore imposta sostitutiva di 1.296 euro, cui si aggiungono sanzioni e interessi. A pesare di più sono, però, i 25.000 euro privi di fattura.

OBBLIGHI INFORMATIVI: COSA RIMANE A CARICO ANCHE NEL FORFETTARIO

Il regime forfettario dispensa dalla contabilità ordinaria, ma gli obblighi informativi restano. L'art. 1, comma 73, della legge 190/2014 rimanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, chiamato a stabilire quali dati vadano forniti. Nel modello Redditi PF 2026, il rigo RS376 serve a indicare i costi sostenuti per acquistare materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, compresi gli oneri accessori imputabili direttamente e le spese per lavorazioni affidate a terzi. Secondo le istruzioni, la compilazione avviene insieme ai righi RS375 e RS378.

Il ruolo di questi dati è chiaro: poiché i forfettari non rientrano negli indici sintetici di affidabilità, le informazioni del quadro RS consentono all'Agenzia di valutare la coerenza economica dell'attività.

SANZIONE PER OMISSIONE: DA 250 EURO, CON POSSIBILITÀ DI SANATORIA

Per la mancata indicazione dei dati obbligatori non esiste una sanzione dedicata, e trova applicazione in via generale l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, che fissa la sanzione tra 250 euro e 2.000 euro. L'irregolarità è sanabile con una dichiarazione integrativa e con il ravvedimento operoso, purché ne sussistano i presupposti, ossia purché non sia già cominciata un'attività di controllo che lo impedisce. Nel caso descritto l'accesso dell'Agenzia c'è già stato: la possibilità di regolarizzare va quindi valutata con cautela sullo specifico punto. Una norma del 2023 aveva previsto per il periodo 2021 una finestra priva di sanzioni, ma essa è ormai chiusa e per gli anni seguenti si applica la regola ordinaria.

ACCERTAMENTO: DAI COSTI DI ACQUISTO AI RICAVI

Le conseguenze sul controllo di merito sono molto più gravi. Gli acquisti fanno da base per misurare la congruità dei ricavi: l'Agenzia mette a confronto ricavi dichiarati, giacenze di magazzino e percentuali di ricarico normali per il settore. Quando i ricavi appaiono troppo esigui rispetto alla merce acquistata, è possibile ricostruire quelli effettivi in via induttiva.

VOCE	IMPORTO
Ricavi dichiarati	62.000 euro
Acquisti documentati	38.000 euro
Ricavi stimati con coefficiente di ricarico 2,2	83.600 euro
Differenza di ricavi	21.600 euro
Reddito imponibile ricostruito (coefficiente 40%)	33.440 euro
Reddito dichiarato	24.800 euro
Maggiore imposta sostitutiva al 15%	1.296 euro

Si tratta di una ricostruzione ipotetica, che per reggere deve fondarsi sugli elementi emersi durante il controllo. Il 15% è l'aliquota ordinaria dell'imposta sostitutiva; occorre ricordare che, per un'attività avviata da poco, può valere l'aliquota agevolata del 5%, e che la differenza calcolata non comprende sanzioni e interessi.

ACQUISTI SENZA FATTURA: L'ASPETTO PIÙ CRITICO

L'aspetto più delicato è rappresentato dai circa 25.000 euro di merce acquistata senza fattura. Le giacenze prive di documenti possono spingere l'Ufficio a indagare sulla provenienza dei beni e sulle risorse usate per pagarli, nonché a cercare ricavi non dichiarati. Il controllo può inoltre estendersi alle annualità precedenti che sono ancora accertabili. Poiché tali acquisti non sono stati dichiarati, essi non servono neppure a giustificare il costo, e il forfettario non ha comunque la possibilità di dedurre costi in modo analitico.

COME REGOLARIZZARE: GLI INTERVENTI PRATICI

Il contribuente dovrebbe sanare le omissioni dichiarative e ricostruire nel dettaglio acquisti e movimentazioni di magazzino, tenendo ogni elemento utile a giustificare le operazioni. Concretamente:

- presentare una dichiarazione integrativa, compilando il rigo RS376 e gli altri righi del quadro RS con i dati corretti;
- considerare il ravvedimento operoso per la sanzione, se non è precluso;
- ricostruire inventario, bolle e movimenti di magazzino;
- documentare l'origine delle merci e i mezzi di pagamento;
- d'ora in poi, pretendere sempre la fattura e indicare con esattezza gli acquisti.

Essere esonerati dalla contabilità non cancella il dovere di documentare gli acquisti e di provare la coerenza economica dell'attività. Chi se ne dimentica rischia, con un accertamento, di perdere i benefici del regime e, nei casi più seri, di subire contestazioni ancora più gravi.

DOMANDE FREQUENTI

QUALE SANZIONE RISCHIA IL FORFETTARIO CHE NON COMPILA IL QUADRO RS?

La mancata indicazione dei dati obbligatori nel quadro RS comporta in via generale una sanzione da 250 a 2.000 euro. L'omissione può essere sanata con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, verificando i presupposti e gli eventuali controlli già avviati.

GLI ACQUISTI SENZA FATTURA POSSONO FAR RICOSTRUIRE I RICAVI DEL FORFETTARIO?

Le merci prive di fattura e le giacenze incoerenti con gli acquisti documentati possono sostenere una ricostruzione induttiva dei ricavi. L'Agenzia confronta ricavi, magazzino e ricarichi: il calcolo deve comunque fondarsi sugli elementi effettivamente emersi durante il controllo.

COME PUÒ REGOLARIZZARE IL FORFETTARIO GLI ACQUISTI E IL QUADRO RS?

Occorre ricostruire acquisti e movimentazioni di magazzino, documentare provenienza delle merci e pagamenti e presentare l'integrativa con i dati corretti del quadro RS. Il ravvedimento va valutato separatamente, tenendo conto delle condizioni applicabili e dei controlli eventualmente già iniziati.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/forfettari-acquisti-senza-fattura-quadro-rs-rischi-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

5 MIN LETTURA 29/10/2026

Credito d'imposta carburante trasporti: codice tributo 7082 e F24 entro il 2026

Credito d'imposta carburante trasporti: compensazione entro il 31 dicembre 2026; il richiamo al codice 7082 richiede riscontro ufficiale. Chi gestisce un'impresa di trasporto e ha ottenuto il credito d'imposta sulla spesa aggiuntiva per il carburante può adesso portarlo in compensazione. Stando a quanto riferito dalla fonte originaria, il codice tributo 7082 è stato istituito dalla risoluzione n. 40/E del 26 ottobre 2026. La fruizione avviene soltanto attraverso il modello F24, inviato con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2026. L'importo che si può utilizzare è quello trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, visibile nel cassetto fiscale.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Agevolazioni Fiscali.

Norme chiave
D.L. 33/2026, art. 3 · L. 79/2026 · D.L. 193/2026, art. 1 · Decreto interministeriale 23 maggio 2026 · D.Lgs. 241/1997, art. 17 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 40/E/2026.

Destinatari
Imprese di trasporto beneficiarie del credito carburante e consulenti fiscali.

Punto pratico
Controlla importo disponibile e anno della spesa nel cassetto fiscale, verifica le istruzioni ufficiali del codice 7082 e prepara l'F24 nella sezione Erario; invialo tramite i servizi delle Entrate entro il 31 dicembre 2026 e conserva la ricevuta.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** 3 del decreto-legge 33/2026, convertito dalla legge 79/2026 e modificato dall'art.
- **Impatto operativo:** Chi gestisce un'impresa di trasporto e ha ottenuto il credito d'imposta sulla spesa aggiuntiva per il carburante può adesso portarlo in compensazione.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'omesso o tardivo adempimento in materia di Credito d'imposta carburante trasporti espone al disconoscimento del trattamento fiscale applicato e all'irrogazione delle relative sanzioni.

Chi gestisce un'impresa di trasporto e ha ottenuto il credito d'imposta sulla spesa aggiuntiva per il carburante può adesso portarlo in compensazione. Stando a quanto riferito dalla fonte originaria, il codice tributo 7082 è stato istituito dalla risoluzione n. 40/E del 26 ottobre 2026. La fruizione avviene soltanto attraverso il modello F24, inviato con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2026. L'importo che si può utilizzare è quello trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, visibile nel cassetto fiscale. Quando il modello eccede l'importo disponibile, oppure il contribuente non figura tra i beneficiari, l'F24 viene respinto. L'agevolazione trae origine dall'art. 3 del decreto-legge 33/2026, convertito dalla legge 79/2026 e modificato dall'art. 1 del decreto-legge 193/2026. Le modalità attuative sono contenute nel decreto interministeriale del 23 maggio 2026.

BASE NORMATIVA: DALLA NORMA AL CONTRIBUTO

Si tratta di un contributo straordinario rivolto alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono le attività di trasporto indicate dalla norma, nel rispetto delle condizioni da essa fissate. Lo scopo è attenuare il rincaro del carburante, e il calcolo parte dalla spesa aggiuntiva effettivamente sostenuta. Stando alle fonti consultate, il decreto attuativo del 23 maggio 2026 è apparso in Gazzetta Ufficiale il 21 luglio 2026 e riconosce un credito fino al 70% della maggiore spesa per il gasolio in un arco di mesi del 2026; poiché le fonti non concordano sui mesi esatti coperti, il dato richiede una verifica sul testo del decreto. In origine il tetto complessivo di spesa era pari a 100 milioni di euro per il 2026.

Per accedere al credito le imprese hanno dovuto inoltrare domanda tramite una piattaforma ministeriale, rimasta aperta, secondo il comunicato del Ministero, dal 1° settembre al 15 settembre 2026. Le imprese che hanno superato l'istruttoria figurano nell'elenco dei beneficiari inviato all'Agenzia delle Entrate, insieme all'importo riconosciuto. Ciò che si può compensare dipende proprio da questo elenco.

REGOLE DI UTILIZZO: ESCLUSIVAMENTE F24 E CANALI TELEMATICI

L'utilizzo avviene soltanto in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997: il credito si scomputa dalle somme dovute per altre imposte e contributi pagati con F24. Il rimborso non è previsto. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2026, e la parte di credito non usata entro tale data non è più compensabile.

L'F24 deve essere inviato unicamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; se si ricorre ad altri

canali, l'operazione di versamento viene rifiutata. Ciascun beneficiario può consultare l'importo utilizzabile nel proprio cassetto fiscale, in cui il Ministero ha reso disponibile il dato, che considera anche le variazioni e le revoche intervenute in seguito.

COMPILAZIONE F24: IN QUALE RIGA INSERIRE IL CODICE 7082

Il codice tributo 7082 va esposto nella sezione "Erario". Nella colonna "importi a credito compensati" si riporta la somma che si sta utilizzando; la colonna "importi a debito versati" si valorizza soltanto se il credito viene riversato. Nel campo "anno di riferimento" si inserisce, nel formato AAAA, l'anno di sostenimento della spesa, quale risulta dal cassetto fiscale.

CAMPO F24	CHE COSA INDICARE
Sezione	Erario
Codice tributo	7082
Anno di riferimento	Anno in cui la spesa è stata sostenuta, formato AAAA
Importi a credito compensati	Credito usato
Importi a debito versati	Unicamente per il riversamento

CONTROLLI AUTOMATICI: PERCHÉ IL MODELLO PUÒ ESSERE SCARTATO

Durante l'elaborazione l'Agenzia accerta due requisiti: l'impresa deve comparire nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero, e il credito impiegato non deve superare l'importo disponibile. Se anche uno solo dei due manca, l'F24 è scartato e non si compensa nulla. Conviene perciò consultare il cassetto fiscale prima di ogni utilizzo, in particolare quando il credito viene compensato in più tranche, ricordando che le eventuali revoche o variazioni comunicate dal Ministero riducono la quota ancora utilizzabile.

COSA FARE SUBITO: UNA BREVE GUIDA OPERATIVA

I passaggi per le imprese interessate sono pochi. Prima si controlla l'importo nel cassetto fiscale. Poi si stabilisce con il consulente quali debiti compensare, tenendo conto che il termine del 31 dicembre 2026 non è prorogabile, salvo diversa disposizione. Si predispone quindi l'F24 con il codice 7082 e il corretto anno di riferimento. Il modello si invia esclusivamente con i canali telematici dell'Agenzia, e le ricevute vanno conservate. Il richiamo alla risoluzione n. 40/E e al codice 7082 deve essere ricontrollato sul testo ufficiale diffuso dall'Agenzia, dato che al momento della redazione non ha trovato riscontro in altre fonti pubbliche.

DOMANDE FREQUENTI

ENTRO QUANDO SI PUÒ UTILIZZARE IL CREDITO CARBURANTE PER I TRASPORTI?

Il credito carburante per le imprese di trasporto si utilizza in compensazione entro il 31 dicembre 2026, tramite F24 inviato con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La quota non utilizzata entro quella data non è più compensabile e non è previsto il rimborso.

PERCHÉ L'F24 CON IL CREDITO CARBURANTE PUÒ ESSERE SCARTATO?

L'F24 viene scartato se l'impresa non compare nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero oppure se il credito utilizzato supera l'importo disponibile. Prima di ogni compensazione occorre controllare il cassetto fiscale e considerare eventuali variazioni o revoche.

IL CODICE 7082 PER IL CREDITO CARBURANTE È GIÀ VERIFICATO?

Il richiamo al codice 7082 e alla risoluzione 40/E è riportato dalla fonte originaria, ma alla redazione non aveva trovato riscontro in altre fonti pubbliche. Prima di predisporre l'F24 occorre quindi ricontrollarlo sul testo ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/credito-d-imposta-carburante-trasporti-f24-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

STUDIO SABATINO PIZZANO

DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

> *«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»*

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

📍 **SEDE DI AVELLINO**
C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

📍 **SEDE DI VENTICANO**
Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

✉️ **Email:** info@studiopizzano.it
🌐 **Web:** www.studiopizzano.it
📋 **Partita IVA:** IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

📰 **Il Quotidiano Fiscale:** Sintesi rassegna mattutina.
📚 **La Settimana Fiscale:** Dossier e analisi in PDF del sabato.
🎥 **Blog & Video Guide:** Approfondimenti su studiopizzano.it.

📬 ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE

Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →

PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE

🏆 ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.

📊 FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOsocietario

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).

🛡️ DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.

🌱 REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSRD)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.

🏛️ CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA ⚖️ DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA 💻 SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →

© 2026 Studio Sabatino Pizzano • Dottore Commercialista • Tutti i diritti riservati